



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VITERBO
SEZIONE CIVILE

in persona del GIUDICE - dott. Paolo Bonofiglio, ha
emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. _____ promossa da:

-
in persona del procuratore speciale
con _____ l'avv. _____ ed elezione
di domicilio presso _____

APPELLANTE

contro

- _____ (_____), con l'avv.
Leonardo di Russo (leonardodirusso@pec.it);

APPELLATA

avente per oggetto: appello contro sentenza del GDP;

posta in decisione all'udienza del 20/10/2022 con
assegnazione dei termini per il deposito della
comparsa conclusionale e della memoria di replica,
sulle seguenti conclusioni: parte attrice, "Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Viterbo, rigettata ogni
contraria istanza ed eccezione, in integrale
accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza
n. 508/2020 (Rep. N. 420/2020) resa dal Giudice di
Pace di Viterbo in persona del dott. Fagioni e

pubblicata il 14 settembre 2020 all'esito del giudizio di primo grado RG n. _____, per tutti i motivi in atti così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.: - accogliere integralmente l'appello promosso da _____ per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, in riforma della impugnata Sentenza, In via preliminare: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie svolte ex adverso, per le ragioni esposte in atti. Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra _____ in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse dichiarare la risoluzione degli investimenti per cui è causa, condannare la controparte alla restituzione in favore di _____ (i) delle azioni _____ di sua titolarità nonché (ii) delle somme percepite dalla sig.ra _____ a titolo di dividendi, per le ragioni dedotte in atti; - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse condannare la Banca al risarcimento di qualsivoglia ipotetico danno in favore della sig.ra _____, quantificare le somme in ipotesi dovute alla sig.ra _____ in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni _____ per cui è causa al prezzo unitario di Euro 7,50 o, in subordine, al momento dell'acquisto delle stesse, e quello dei predetti titoli azionari al momento della domanda risarcitoria, per i motivi illustrati in atti e ridurre il risarcimento in ipotesi riconosciuto alla sig.ra _____ in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227, I c., c.c., nonché in ragione (ii) delle somme percepite dalla sig.ra _____ a titolo dividendi, per i motivi illustrati in atti. In ogni caso: - condannare la controparte alla restituzione delle somme versate dalla Banca, per un importo complessivo pari ad euro _____, in favore della sig.ra _____ in esecuzione della Sentenza n. _____

508/2020 (Rep. N. 420/2020) resa dal Giudice di Pace di Viterbo; - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge"; parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, - In via principale, Rigettare l'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Orvieto s.p.a. per le motivazioni tutte di cui in narrativa (ivi comprese le questioni riproposte) e per l'effetto confermare la sentenza n. 508/2020 resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Viterbo; - In via subordinata, accogliere la domanda subordinata di risarcimento danni proposta in sede di primo grado, anche in via equitativa, da intendersi riproposta ex art 346 c.p.c. Con vittoria di spese e compensi professionali".

IN FATTO E IN DIRITTO

La banca attrice ha proposto appello avverso la sentenza del GDP n. 508 dep. in data 14/9/2020 con cui, in accoglimento della domanda di [REDACTED], è stata condannata a restituire a quest'ultima il "capitale investito" pari ad euro [REDACTED], previa "risoluzione del contratto quadro del 5/1/2012 e dei successivi contratti di acquisto intercorsi fra le parti aventi ad oggetto l'acquisizione di azioni della

Tali operazioni, condotte nell'ambito del contratto di deposito e amministrazione titoli del sono quelle aventi per oggetto l'acquisto di n. 100 azioni BPB in data [REDACTED], di ulteriori n. 135

azioni in data . . . e n. 16 azioni in data . . . , cui sono seguite l'assegnazione gratuita di n. 5 azioni in data . . . e la conversione del prestito obbligazionario per n. 166 azioni in data . . . (sino alla detenzione del numero complessivo di 422 azioni della Banca . . .).

L'appellante si duole del mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione, lamentando altresì l'erronea decisione del GDP con riguardo alla ritenuta a. violazione degli obblighi informativi e b. inadeguatezza degli investimenti proposti rispetto alla profilatura del rischio; l'attrice ha inoltre ribadito le doglianze attinenti all'assenza di nesso causale tra tali inadempimenti e il danno subito, chiedendo in subordine la quantificazione di quest'ultimo secondo le modalità specificate nell'atto introduttivo.

La convenuta ha resistito al gravame, chiedendo in subordine l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Tanto premesso, ai fini della succinta esposizione dei fatti rilevanti della controversia e delle ragioni giuridiche della decisione -ex art. 132, II comma n. 4 cpc e 118 disp. att. cpc- si osserva quanto segue.

Il primo motivo va respinto: l'astratto richiamo (nella sentenza impugnata) alla giurisprudenza di

legittimità (sulla distinzione fra responsabilità pre-contrattuale e quella di cui all'art. 1218 cc) non impedisce di riconoscere l'ordinario termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cc rispetto alla domanda di risoluzione formulata dalla ██████████ che è fondata sull'inadempimento degli obblighi assunti dalla banca intermediaria con il contratto quadro e con i singoli ordini di investimento.

Ciò posto, tanto meno possono trovare accoglimento le doglianze di merito dell'appellante.

Il richiamo alla pubblicazione del "prospetto informativo" ed alla consegna della "scheda prodotto", così come all'inoltro dell'estratto conto periodico, è insufficiente al fine di contraddire l'assenza di prova che è stata ritenuta rispetto all'osservanza dell'obbligo di cui all'art. 21 dlgs 58/1998 -TUF: non risulta dimostrato che l'investitrice sia stata effettivamente e concretamente informata sulla natura dell'operazione finanziaria e sui rischi ad essa connessi, con specifico riferimento al carattere "illiquido" del prodotto ed alla conseguente difficoltà di smobilizzo. Infatti, non soddisfa tale obbligo il *"fornire informazioni generiche e approssimative, ma è necessario soddisfare il bisogno informativo dei destinatari nel caso concreto"* (v. sentenza, p. 5).

Tale conclusione risulta conforme alla consolidata

giurisprudenza di legittimità, secondo cui il contenuto dell'obbligo va riferito alla *"dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell'emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati (cfr. Cass. 15936/2018), anche a prescindere da ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento.*

Sotto altro ed assorbente profilo, le circostanze richiamate dall'appellante (circa l'esiguità complessiva degli acquisti e le pregresse operazioni nei fondi investimento) non incidono sulla valutazione di obiettiva inadeguatezza dell'operazione, ai fini di cui all'art. 29 regolamento Consob (n. 11522/1998 di attuazione del dlgs 58/1998 come succ. mod.), rispetto alla propensione di rischio dell'investitrice.

In disparte la dubbia profilatura di quest'ultima come "rischio medio" (pur a fronte dell'obiettivo di protezione del capitale), deve essere confermato il giudizio di incoerenza in relazione all'acquisto di azioni non quotate sui mercati regolamentari, in quanto suscettibili di determinare la perdita integrale dell'investimento.

D'altro canto, va respinta la censura secondo cui

sarebbe priva di fondamento l'attribuzione a queste ultime del "rischio elevato", in contrasto con la classificazione come "basso" e poi "medio": siffatta qualificazione non si basa sulla successiva (e perdurante) difficoltà di realizzo (in concreto registrata) ma sull'intrinseca natura di tali strumenti, in conformità alla particolare tutela delineata dall'art. 44 regolamento Consob (già richiamato), trattandosi di *"prodotti finanziari per i quali sussistono difficoltà di smobilizzo a condizioni significative, ovvero che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, atteso che il prezzo delle azioni non è frutto del mercato ma è determinato dalla stessa società attraverso pareri commissionati ad esperti di settore, il che costituisce un elemento aleatorio e potenzialmente non attendibile"* (v. sentenza, p. 3); ed ulteriore e specifico elemento di valutazione è costituito dalla presumibile conoscenza o comunque conoscibilità, da parte dell'intermediario, del rischio sussistente in concreto: *"a detti profili di rischio si va ad aggiungere, nel caso di specie, la circostanza della appartenenza della banca convenuta al gruppo della . , le cui azioni hanno costituito l'oggetto dell'investimento proposto. La sottostima del rischio da parte della e la concomitante omessa*

corretta e completa comunicazione del rischio alla [REDACTED], è verosimile ritenere che siano state conseguenza della negoziazione in conflitto di interessi da parte della banca convenuta, che ha proposto alla propria clientela azioni emesse da altro istituto di credito appartenente allo stesso gruppo" (v. sentenza pp. 3-4).

Appare quindi del tutto congrua la conclusione secondo cui deve ritenersi "la negligenza professionale della banca convenuta per violazione del divieto di dare corso ad operazioni finanziarie non adeguate al profilo di rischio dell'investitore mandante senza avvertirlo delle ragioni specifiche dell'inadeguatezza, con violazione del mandato, avendo comportato per il mandante l'acquisizione di valori mobiliari rischiosi ed in una situazione di conflitto di interessi della parte mandataria" (v. sentenza, p. 5).

La gravità dell'inadempimento, reiterato nel tempo, è idonea a supportare la risoluzione negoziale, con conseguente effetto reciprocamente restitutorio (del "capitale investito" alla [REDACTED] così come "dei titoli azionari oggetto di acquisto" in favore della banca): risulta pertanto inconferente ogni riferimento al risarcimento del danno ed alla sua quantificazione.

Manifestamente infondata, infine, è l'eccezione di

rinuncia alla risoluzione, in tesi risultante dalla (mera) ricezione degli estratti conto o dall'(infruttuoso) tentativo di vendita degli strumenti finanziari o dall'incasso (di euro 48,33) pari ai dividendi maturati: tali comportamenti non implicano alcuna manifestazione di volontà, mentre la semplice inerzia assume valenza estintiva solo dopo il decorso di dieci anni dall'inadempimento.

Non di meno, non vi sono ragioni (tanto più in assenza di replica sul punto) per escludere la ripetizione della somma di euro 48,33 che, pacificamente percepita dalla ██████████, è tuttora oggetto di espressa domanda della banca: va quindi limitata a tale importo la richiesta restitutoria formulata da quest'ultima (che ha già pagato la sorte capitale e le spese di primo grado).

Pur potendo escludersi il presupposto di cui all'art. 13, comma 1 *quater* DPR 115/2002, le spese restano regolate in base alla soccombenza sostanziale, con liquidazione secondo i parametri di cui al DM 55/2014 che tiene conto dell'attività processuale svolta (parametri minimi per trattazione/decisione).

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- in parziale riforma della sentenza del GDP di Viterbo n. 508/2020, accertato il diritto della banca alla restituzione dei dividendi, condanna [REDACTED] al pagamento di euro 48,33 in favore di Cassa di Risparmio di Orvieto Spa;
- condanna [REDACTED] alla refusione delle spese in favore di [REDACTED] che liquida in euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva se dovuta.

VITERBO, 16/1/2023

IL GIUDICE